

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2022

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'IVASS DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali di competenza dell'IVASS, di cui all'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Con tale schema di Regolamento si intende, in particolare, disciplinare i profili procedurali cui l'IVASS deve conformarsi nella produzione degli atti di natura normativa e di contenuto generale, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 3 luglio 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: procedimentinormativi@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*. I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 4 maggio 2022

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'IVASS DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Con il presente documento si sottopone alla consultazione lo schema di Regolamento disciplinante il processo di adozione degli atti di natura normativa e di contenuto generale di competenza dell'IVASS, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito, "Legge sul risparmio").

L'articolo 23 della Legge sul risparmio ha introdotto un regime generale e omogeneo per i procedimenti normativi di competenza dell'IVASS e delle altre Autorità di vigilanza del settore finanziario, con l'obiettivo di garantire tutela e protezione uniforme ai risparmiatori. I principi declinati nelle norme primarie perseguono l'efficienza dell'attività di regolazione, nonché l'efficacia e la qualità delle soluzioni elaborate, introducendo strumenti che favoriscono la trasparenza delle opzioni regolamentari e la partecipazione degli *stakeholders* al processo di produzione normativa.

L'IVASS ha dato attuazione alle previsioni di cui all'articolo 23 della Legge sul risparmio con il Regolamento n. 3 del 5 novembre 2013¹, disciplinando i profili procedurali e applicativi per l'elaborazione delle scelte regolamentari dell'Istituto.

Coerentemente con i contenuti dalla Legge sul risparmio, il Regolamento n. 3/2013 è informato ai seguenti principi:

- (i) il **principio di proporzionalità**, inteso quale criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
- (ii) i **principi di trasparenza e partecipazione procedimentale**, che trovano esplicitazione nell'istituto della motivazione provvedimento e nella formalizzazione della procedura di consultazione dei soggetti interessati; nonché
- (iii) i **principi di efficacia e efficienza**, cui sono tese - a titolo esemplificativo - le previsioni disciplinanti la valutazione degli impatti delle scelte di regolamentazione sui relativi destinatari e sul sistema nel suo complesso, nonché il processo di revisione periodica al fine di adeguare le vigenti disposizioni all'evoluzione del mercato e degli interessi protetti.

¹ Regolamento sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.

L'esperienza applicativa maturata in seguito all'emanazione di tale Regolamento ha evidenziato un complessivo miglioramento della qualità delle soluzioni regolamentari formulate, anche derivante della valorizzazione della dialettica e del confronto con i destinatari delle disposizioni, che ha consentito l'elaborazione di opzioni normative più rispondenti alle esigenze del mercato e degli *stakeholders*.

Ciò premesso, l'evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza, caratterizzato da una sempre più complessa articolazione delle fonti, anche di derivazione europea, impone un ripensamento delle attuali disposizioni recate dal Regolamento n. 3/2013.

In particolare, la riforma dei processi regolamentari dell'Istituto deve tener conto della crescente rilevanza delle fonti europee, che sono ora volte ad armonizzare i profili più complessi e specifici del sistema assicurativo, perseguendone la completezza, l'omogeneità e l'unitarietà. In aggiunta a strumenti quali direttive, regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri, nell'ordinamento assicurativo rilevano anche le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*Regulatory Technical Standard e Implementing Technical Standard*), elaborate dall'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*) e adottate dalla Commissione europea con regolamento, nonché gli atti di c.d. *soft law* (*Guidelines* o *GL*), emanati dall'EIOPA, come misure di terzo livello finalizzate a supportare la convergenza dell'applicazione delle disposizioni delle Direttive. Tali atti richiedono alle Autorità nazionali competenti la realizzazione di attività di recepimento o adeguamento, caratterizzate tuttavia da ristretti margini di discrezionalità.

In secondo luogo, le crisi finanziarie verificatesi negli anni passati hanno condotto ad un significativo ampliamento del perimetro della regolamentazione, attraendo profili precedentemente non disciplinati e contribuendo, in tal modo, ad accrescere la complessità del sistema.

Alla luce di quanto precede, si rende opportuno operare una semplificazione e razionalizzazione dei processi normativi di competenza dell'Istituto, al fine di garantire una maggiore qualità ed efficienza delle scelte regolamentari adottate.

2. Schema di Regolamento IVASS

Premesso il quadro normativo di riferimento, si è provveduto a predisporre una disciplina attuativa in linea di sostanziale continuità rispetto all'impostazione del vigente Regolamento n. 3/2013, che tuttavia:

- ✓ tenga conto del sempre maggiore rilievo delle Istituzioni Europee nell'attività di produzione normativa assicurativa e della stretta interazione che ne deriva con le Autorità nazionali competenti. A tal fine, si è ampliata la facoltà dell'Istituto di derogare alle disposizioni procedurali contenute nel Regolamento per gli atti che si limitino ad attuare o recepire il contenuto di atti europei già sottoposti a consultazione o analisi di impatto della regolamentazione ("AIR"), nonché per gli atti di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti;
- ✓ valorizzi i principi illustrati nella Legge sul risparmio, assicurando l'adeguata partecipazione procedimentale. In una prospettiva di favorire l'efficienza del

procedimento di adozione degli atti di regolazione da parte dell’Autorità, non è stata replicata nello Schema di Regolamento la disciplina sulla programmazione dell’attività normativa, strumento facoltativo e non vincolante;

- ✓ introduca la definizione di verifica d’impatto della regolamentazione (VIR), disciplinandone il collegamento con l’AIR e con l’attività di revisione normativa. In tale ottica si prevede che l’AIR tenga conto della VIR eventualmente realizzata e che gli atti da sottoporre a revisione siano determinanti anche in considerazione delle VIR condotte.

Lo schema di Regolamento tiene altresì conto sia dell’esperienza maturata nell’applicazione del Regolamento n. 3/2013, sia dell’opportunità di allineamento con gli omologhi procedimenti di produzione normativa disciplinati per il settore bancario².

o o o

All’esito della procedura di pubblica consultazione l’IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni (Cfr. pagina 1 del presente documento).

Struttura del Regolamento

Lo schema di Regolamento si compone di 15 articoli suddivisi in 3 Titoli.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

TITOLO I - Disposizioni generali - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**) e alle definizioni (**art. 2**) e all’ambito di applicazione (**art. 3**).

Si definiscono in particolare gli “atti di regolazione” inclusi nel perimetro applicativo dello schema di Regolamento, intendendosi per tali gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell’IVASS. La definizione in esame viene declinata anche “in negativo” attraverso l’espressa individuazione delle categorie di atti esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina regolamentare (a titolo esemplificativo, atti di organizzazione interna, nonché pareri rilasciati ad altre Autorità e protocolli d’intesa).

Si individua, inoltre, in generale l’ambito applicativo dello schema di Regolamento.

TITOLO II – Procedimento per la regolamentazione - si disciplinano le modalità procedurali per l’adozione degli atti normativi e generali da parte dell’Istituto, definendone i principi generali (**art. 4**), le procedure di consultazione (**artt. 5 e 6**), l’AIR (**art. 7**), la disciplina degli esiti della consultazione e dell’adozione dell’atto (**art. 8**), la VIR e le modalità di revisione (**art. 9**), i casi di deroga (**art. 10**), l’eventuale istituzione di *panel* consultivi (**art. 11**) e i protocolli d’intesa con altre Autorità (**art. 12**).

Con riguardo alla procedura di consultazione, salvo talune modifiche di minor rilievo, viene confermata la disciplina contenuta nel vigente Regolamento n. 3/2013.

²Provvedimento Banca d’Italia del 9 luglio 2019. Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

È confermata la facoltà di procedere a consultazioni integrative, quali, a titolo esemplificativo, quali, tra l'altro, incontri con i rappresentanti delle parti interessate, anche su istanza delle parti medesime, interviste, formulazione di questionari, pubblicazione di documenti di discussione, finalizzate all'acquisizione di dati e informazioni utili al procedimento per la regolamentazione.

In merito alla gestione degli esiti della consultazione, si è precisato che l'Istituto non è tenuto a valutare i commenti che non siano pertinenti, rilevanti o che siano tardivi. Per incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa dell'Autorità, il resoconto della consultazione contenente la valutazione dei commenti pervenuti può essere redatto anche in forma sintetica, senza necessità di riscontro specifico per ciascun commento ricevuto e può essere pubblicato contestualmente alla pubblicazione dell'intervento regolamentare o, successivamente, entro il termine di sessanta giorni.

È stata ulteriormente articolata, quale fase del processo di produzione normativa, la VIR, che può essere condotta sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui è stata svolta l'AIR o da cui siano derivati impatti significativi sui destinatari, o sul sistema finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata rilevata l'esistenza di criticità in sede di attuazione. La VIR è funzionale alla verifica dell'efficace perseguimento, da parte dell'atto di regolazione, degli obiettivi per i quali lo stesso è stato posto in essere ed in base ai suoi contenuti vengono definite le aree regolamentari da sottoporre a revisione. Tiene altresì conto degli esiti della VIR la conseguente AIR realizzata sull'atto da emendare.

Al fine di garantire la congruità dei termini di conclusione delle procedure di consultazione, è stato previsto il termine di 60 giorni dalla data di avvio della consultazione, salvo diversamente indicato da IVASS.

Nell'ottica di incrementare la trasparenza delle procedure consultive, l'Istituto è tenuto a pubblicare le metodologie e le procedure utilizzate per lo svolgimento dell'AIR e della VIR, che sono elaborate ispirandosi ai migliori *standard* e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

In sostanziale continuità col Regolamento n. 3/2013, sono delineate le circostanze di necessità e urgenza o riservatezza che, in conformità a quanto previsto dalla Legge sul risparmio, legittimano l'Istituto a derogare alle disposizioni contenute nello schema di Regolamento.

Con riguardo ai provvedimenti attuativi di disposizioni europee, si amplia invece il novero delle previsioni derogabili per le ragioni espresse *sub* paragrafo 2. Pertanto, è riconosciuta in capo a IVASS la facoltà di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni in materia di AIR, consultazione, VIR e revisione periodica laddove il provvedimento sia attuativo o di recepimento di atti europei già oggetto di consultazione o AIR, ovvero di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti. Tale previsione consente di evitare inefficienti duplicazioni procedurali in considerazione della circostanza che i procedimenti di produzione normativa a livello europeo già prevedono che l'elaborazione delle scelte normative avvenga all'esito di analisi e procedure consultive sia del mercato che delle autorità nazionali competenti.

Con riguardo alle ipotesi sopra descritte, resta in ogni caso salva la facoltà dell'Istituto di applicare l'ordinario procedimento laddove residuino spazi valutativi che rendano

necessari il compimento di ulteriori analisi ovvero la realizzazione di forme di confronto con gli *stakeholders*.

Si conferma infine l'esclusione dell'obbligo di condurre l'AIR per gli atti che non comportano costi addizionali per i relativi destinatari, equiparando a tale fattispecie, l'ipotesi in cui l'atto non abbia impatti significativi sui destinatari o sul sistema e finanziario nel suo complesso.

L'IVASS, in continuità con la procedura attuale, è tenuto a motivare la sussistenza di una delle fattispecie di deroga sopra descritte.

Per quanto concerne gli atti di regolazione che coinvolgono l'esercizio della potestà normativa di altre Autorità si precisa che lo schema di Regolamento si applica salvo diversamente stabilito nei pertinenti protocolli di intesa.

TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie - contiene le previsioni relative al regime transitorio (**art. 13**), alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto (**art. 14**), alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari e all'abrogazione del vigente Regolamento n. 3/2013 (**art. 15**).

o o o

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 2, comma 3, lettera b), e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto di non eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento, non comportando le disposizioni ivi contenute apprezzabili costi addizionali per i relativi destinatari.

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è fissato in 60 giorni.

Si allega il testo regolamentare.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'IVASS DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituiscono le Autorità europee di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

VISTO l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, della Banca d'Italia, della CONSOB, e della COVIP; visti in particolare:

– il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;

– il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei

risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

– il comma 3, il quale prevede che le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

– il comma 4, ai sensi del quale le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, recante attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 indica i criteri a cui le Autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, le richiamate Autorità tengono conto del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da ciò consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;

CONSIDERATA l'opportunità di tener conto dell'esperienza e degli approcci adottati dalle Autorità di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro regolamentare europeo nonché di incrementare l'efficienza del processo di produzione e la qualità della normativa dell'IVASS;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II – Procedimento per la regolamentazione

Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione)

Art. 5 (Consultazione)

Art. 6 (Partecipazione alla consultazione pubblica)

Art. 7 (Analisi di impatto della regolamentazione)

Art. 8 (Esiti della pubblica consultazione e adozione dell'atto)

Art. 9 (Revisione degli atti di regolazione e Verifica d'impatto della regolamentazione)

Art. 10 (Casi di deroga)

Art. 11 (Panel consultivi)

Art. 12 (Atti di concerto con altre Autorità)

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 (Disposizioni transitorie)

Art. 14 (Pubblicazione)

Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive integrazioni e modificazioni (Codice delle assicurazioni private).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) "atti di regolazione": gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS, adottati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.

Ai fini del presente Regolamento non sono atti di regolazione:

- 1) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza;
 - 2) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dall'IVASS in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;
 - 3) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorità;
 - 4) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore;
 - 5) le risposte a quesiti;
 - 6) gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 5, 6 e 8;
 - 7) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorità o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza;
 - 8) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
 - 9) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - 10) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- b) "IVASS" o "Istituto": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
- c) "Autorità": le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento italiano, il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico e qualsiasi altra Autorità o Organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte dell'IVASS.
- d) "organismi rappresentativi dei consumatori": il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo.
- e) "AIR": l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 7.
- f) "VIR": la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui l'IVASS adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la semplificazione del relativo procedimento, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Titolo II

Procedimento per la regolamentazione

Art. 4

(Principi generali per la regolamentazione)

1. L'IVASS, valutata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell'attività di regolazione l'IVASS tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni europee o della legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, europea o nazionale.

Art. 5

(Consultazione)

1. L'IVASS mette in atto procedure di consultazione ispirate a principi di flessibilità in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare, che consentano di:

- a) assicurare la trasparenza nel procedimento di adozione degli atti regolatori verso i soggetti interessati, inclusi gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori;
- b) acquisire informazioni ed elementi utili anche per la valutazione delle possibili scelte di regolazione;
- c) valutare gli effetti della regolamentazione sull'attività e sugli interessi dei soggetti destinatari dell'intervento.

2. La consultazione avviene in forma pubblica ("consultazione pubblica") mediante la pubblicazione sul sito internet dell'IVASS di un documento ("documento di consultazione") che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalità. In particolare, il documento di consultazione contiene:

- a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;
- b) le ipotesi di atti di regolazione e i loro schemi oggetto di consultazione. L'IVASS indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione;
- c) l'AIR (c.d. preliminare) e la VIR eventualmente svolte;
- d) le modalità e i termini per la trasmissione dei commenti.

3. La consultazione può essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.

4. Il termine di conclusione della consultazione è individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dall'IVASS, il termine è di 60 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.

5. Qualora, a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione di cui all'articolo 7, si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema dell'atto di regolazione, l'IVASS può effettuare ulteriori consultazioni da svolgersi secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità delle modifiche.

Art. 6

(Partecipazione alla consultazione pubblica)

1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'IVASS. I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui è basata la formulazione di tali disposizioni.

2. L'IVASS può definire le modalità con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet.

3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito internet dell'IVASS.

4. Il soggetto interessato può chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, l'IVASS rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.

5. I commenti di soggetti diversi dalle persone fisiche sono trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Art. 7

(Analisi di impatto della regolamentazione)

1. Ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, l'IVASS svolge l'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari nonché sul sistema finanziario nel suo complesso, ove pertinente.

2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta.

3. L'IVASS rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

Art. 8

(Esito della consultazione e adozione dell'atto)

1. L'IVASS valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, l'IVASS pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione adottati.
3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, l'IVASS dà conto, con apposito documento, che può essere redatto in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione").
4. Il resoconto della consultazione può contenere l'AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.
5. L'IVASS espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.

Art. 9

(Revisione degli atti di regolazione e VIR)

1. L'IVASS svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui è stata svolta l'AIR. L'IVASS può altresì svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione.
2. L'IVASS rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.
3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, l'IVASS individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.

Art. 10

(Casi di deroga)

1. L'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 e 8, commi 1, 2, 3 e 4, può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalità attribuite all'IVASS dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;
 - b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione può compromettere il conseguimento delle sue finalità;

c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.

2. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 9, può essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione:

a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure

b) è di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti.

3. L'applicazione dell'articolo 7 è esclusa per gli atti di regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi aggiuntivi per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, ove pertinente.

4. L'IVASS fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al presente articolo.

Art. 11

(Panel consultivi)

1. Fermi restando gli articoli 5, 6, 8 e 9, l'IVASS può istituire panel consultivi rappresentativi delle parti interessate e dei consumatori per la realizzazione degli obiettivi del presente Regolamento.

Art. 12

(Protocolli d'intesa con altre Autorità)

1. Per l'adozione degli atti di regolazione da adottare d'intesa, o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorità, si applica il presente Regolamento, salvo ove diversamente previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento non si applica agli atti di regolazione per i quali, alla data di cui all'articolo 14, sia già stato avviato il procedimento di pubblica consultazione.

Art. 14

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS ed è disponibile sul sito internet dell'Istituto.

Art. 15

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento n. 3 del 5 novembre 2013, di attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.